



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24/10/2008

ADDI' 24/10/2008 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Daniele	Assessore
		Vice			
MONFINO	Esterino	Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MICHELANGELI	Maric	"
COFFETTI	Anna Salome	"	NIERI	Luigi	"
COSTA	Silvia	"	RODANO	Cicilia	"
DALLA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Caric'a	"
DI CARLO	Mario	"	ZAJACCI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTENTE AL SEGRETARIO: Paolo TACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: COSTA - MANCINI - NIERI - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 779

Oggetto:

Adesione alla proposta di Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, per l'approvazione e la realizzazione del Piano di Recupero denominato: Comune di Albano Laziale (RM) - "Contratto di Quartiere 77- in località Cecchina" in variante al vigente PRG.





779 24 OTT. 2008 *MB*

Oggetto: Adesione alla proposta di Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, per l'approvazione e la realizzazione del Piano di Recupero denominato : Comune di Albano Laziale (RM) - "Contratto di Quartiere II- in località Cecchina" in variante al vigente PRG.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica

PREMESSO

Che il Comune di Albano Laziale ha proposto alla Regione Lazio la sottoscrizione di apposito Accordo di Programma per l'approvazione del Piano di Recupero in oggetto, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000;

Che tale Piano di Recupero si avvale di finanziamenti pubblici ai sensi dell'<Accordo di Programma Quadro> - sottoscritto dalla Regione Lazio e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 27 gennaio 2006 - nonché del <Protocollo d'Intesa per la realizzazione degli interventi ed annessi urbanizzazioni da realizzare nell'ambito del Contratto di Quartiere II ricadente nel Comune di Albano Laziale> - sottoscritto da Ministero delle Infrastrutture, Regione Lazio, Comune di Albano Laziale, ATER della Provincia di Roma in data 19 febbraio 2008;

Che in data 5 aprile 2004 il Comune di Albano Laziale ~~aveva~~ adottato, con deliberazione di Consiglio n.22, il Piano di Recupero in oggetto, in variante al vigente P.R.G.;

Che tale deliberazione è stata successivamente modificata con D.C.C.n.10 del 19 aprile 2006, con la quale il Comune ~~ha~~ ^{ha nuovamente} adottato la perimetrazione ed il Piano di Recupero denominato 'Contratto di Quartiere II in località Cecchina';

Che sull'intervento medesimo e sulla connessa variante urbanistica l'Amministrazione comunale ha acquisito i pareri e gli assensi necessari nell'ambito di apposita Conferenza dei Servizi, svoltasi in diverse sedute e conclusasi positivamente nella seduta del 12 dicembre 2007;

PRESO ATTO

Dei contenuti dell'Accordo di Programma, il cui schema è parte integrante del presente atto;

Delle deliberazioni di C.C. di Albano Laziale n. 22 del 5 aprile 2004 e n.10 del 19 aprile 2006;

Dei verbali e dei pareri della Conferenza dei Servizi;

Degli elaborati progettuali elencati nello schema di Accordo di Programma;

CONSIDERATO

Che l'intervento riveste carattere di pubblica utilità;





779 24 OTT. 2008 *B*

RITENUTO

Di aderire ai contenuti dell'Accordo di Programma in parola;

VISTO

Lo Statuto della Regione Lazio.

La L. 07 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di Procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i..

L'Art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Il R.R. 6 settembre 2002, n° 1 "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale" e s.m.i..

RITENUTO

Che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

All'unanimità

DELIBERA

Per quanto in premessa,

di aderire alla proposta di Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, per l'approvazione e la realizzazione del Piano di Recupero denominato : Comune di Albano Laziale (RM) - "Contratto di Quartiere II- in località Cecchina" in variante al vigente PRG.

IL PRESIDENTE : F.to Pietro MARRAZZO

IL SEGRETARIO : F.to Paolo IACONIS

ROMA 30 OTT. 2008



24 OTT. 2008

REGIONE LAZIO

COMUNE DI ALBANO LAZIALE

ACCORDO DI PROGRAMMA

Ex art. 34 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, per l'approvazione e la realizzazione del Piano di Recupero denominato : Comune di Albano Laziale (RM) - "Contratto di Quartiere II- in località Cecchina" in variante al vigente PRG.



PREMESSO

Che la L 8 febbraio 2001 n. 21 "Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione" all'art. 4 stabiliva la promozione, da parte del Ministero allora denominato dei Lavori Pubblici, di un programma innovativo in ambito urbano finalizzato prioritariamente ad incrementare, con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di Comuni e Città a più forte disagio abitativo ed occupazionale, nonché l'occupazione e l'offerta abitativa;

Che con Decreto datato 30 dicembre 2002 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha, fra l'altro, ripartito fra le Regioni le risorse finanziarie destinate al programma 'Contratti di Quartiere II';

Che con deliberazione di Giunta n.574 del 20 giugno 2003 la Regione Lazio ha dichiarato la propria adesione al programma innovativo in ambito urbano denominato 'Contratto di Quartiere II', individuando le risorse per il cofinanziamento regionale del Programma medesimo;

Che con deliberazione di Giunta n.922 del 26 settembre 2003 la Regione medesima ha approvato il bando di gara per la partecipazione ai finanziamenti da parte dei Comuni, Municipi ed ATER interessati;

Che il Comune di Albano Laziale ha partecipato al bando di gara presentando una proposta di Contratto di Quartiere II inerente il nucleo urbano di Cecchina, a completamento di quanto realizzato con il Contratto di Quartiere I, redigendo apposito Piano di Recupero ai sensi della L.5 agosto 1978, n.457 "Norme per l'edilizia residenziale"

Che con Decreto del Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. P/148/05 del 13 maggio 2005 è stata approvata la graduatoria delle proposte di 'Contratto di Quartiere II' presentate dai Comuni della Regione Lazio, ritenute ammissibili;

Che con successiva deliberazione di Giunta n.1107 del 13 dicembre 2005 la Regione Lazio ha recepito la citata graduatoria;

Che in data 27 gennaio 2006 è stato sottoscritto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e dalla Regione Lazio l' Accordo di Programma Quadro per la realizzazione degli interventi sperimentali nel settore dell'edilizia residenziale ed annesse urbanizzazioni, da realizzare nell'ambito del programma innovativo in ambito urbano denominato 'Contratto di Quartiere II';

Che in data 19 febbraio 2008 è stato sottoscritto da Ministero delle Infrastrutture, Regione Lazio, Comune di Albano Laziale, ATER della Provincia di Roma apposito Protocollo d'Intesa per la realizzazione degli interventi ed annesse urbanizzazioni da



realizzare nell'ambito del Contratto di Quartiere II ricadente nel Comune di Albano Laziale;

Che in data 5 aprile 2004 il Comune di Albano Laziale ha adottato, con deliberazione di Consiglio n.22, il Piano di Recupero in oggetto in variante al vigente P.R.G.;

Che tale deliberazione è stata successivamente modificata con D.C.C.n.10 del 19 aprile 2006, con la quale il Comune ha nuovamente adottato la perimetrazione ed il Piano di Recupero denominato 'Contratto di Quartiere II in località Cecchina';

Che il l'Amministrazione comunale medesima con deliberazione di Consiglio n. 11 del 20 marzo 2007, ha controdedotto alle osservazioni pervenute, accogliendone alcune e apportando variazioni al Piano di Recupero originariamente adottato;

Che in merito alle osservazioni presentate la Direzione regionale Territorio ed Urbanistica con nota prot.n.212702 del 12 dicembre 2007 ha, fra l'altro, ritenuto:

"la deliberazione di C.C. n. 11/2007 può ritenersi condivisibile fatta eccezione per quanto determinato relativamente all' Osservazione n.7, la quale deve ritenersi accolta(... ..).

Relativamente all'osservazione n.10, possono ritenersi condivisibili le controdeduzioni comunali, subordinando la prevista volumetria privata all'acquisizione gratuita delle aree destinate dal Contratto di quartiere per spazi e servizi pubblici.

In parziale difformità delle controdeduzioni comunali, le disposizioni dell'art.10 delle N.T.A. sono integralmente sostituite ripristinando l'originario contenuto dell'art.8a 'Aree per l'edilizia residenziale privata' delle N.T.A. allegate alla D.C.C. 22/2004, (approvato in sede d'esame presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti), con le modifiche di seguito riportate:

- >Numero max di piani fuori terra n.4*
- >Numero max di piani per residenza n.3*
- >Altezza massima complessiva ml 13,60*

La ripartizione della citata volumetria, tra tutti gli aventi diritto, potrà essere adeguata in proporzione a quella complessivamente realizzabile.

Per quanto riguarda le osservazioni nn.11 e 12 (... ..) le controdeduzioni comunali possono ritenersi condivisibili a condizione che non sia superata la volumetria massima pari a mc.20.000 prevista nell'area destinata dal Contratto di Quartiere ad edilizia residenziale privata.

Devono ritenersi respinte le ulteriori eventuali Osservazioni in contrasto con il presente provvedimento, ovvero in contrasto con pareri e/o nulla osta delle altre Amministrazioni interessate.(....)

Riguardo agli interventi dei due Programmi Integrati e a quello relativo alla edificazione di un singolo edificio in area destinata dal vigente PRG a parcheggio pubblico, (... ..) deve rilevarsi un livello progettuale insufficiente per la loro definitiva approvazione mediante 'procedure accelerate'(...)

Per questo motivo, detti interventi devono ritenersi esclusi dal presente provvedimento e rimandati ad analoga specifica procedura da attivarsi ai sensi della L.R.22/1987 su impulso dell'Amministrazione comunale interessata.

E' di conseguenza stralciato, nell'articolato delle NTA del Piano di recupero, di cui all'elaborato 'R2', ogni riferimento agli interventi di cui sopra.



L'Osservazione pervenuta direttamente alla Regione a firma della Sig.ra Dionisi Paola, atteso che la stessa riguarda la parziale riproposizione di quella già controdedotta con D.C.C. 11/2007, potrà essere presa in considerazione dall'Amministrazione comunale e solo successivamente questa Amministrazione potrà pronunciarsi”;

Che il Comune di Albano Laziale ha proposto alla Regione Lazio la sottoscrizione di apposito Accordo di Programma per l'approvazione del Piano di Recupero in oggetto, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000;

Che sull'intervento medesimo e sulla connessa variante urbanistica l'Amministrazione comunale ha acquisito i pareri e gli assensi necessari nell'ambito di apposita Conferenza di Servizi, svoltasi in diverse sedute e conclusasi positivamente nella seduta del 12 dicembre 2007;

Che il Comune di Albano Laziale, tramite Determinazione del Dirigente del Settore IV Tecnico comunale datata 20 febbraio 2008, ha dichiarato conclusi i lavori della Conferenza di Servizi apertasi il 20 giugno 2007 e proseguita nelle sedute del 10 settembre 2007, 20 novembre 2007, 4 dicembre 2007, 12 dicembre 2007;

PRESO ATTO

Dei verbali delle sedute di Conferenza di Servizi del 20 giugno 2007, del 10 settembre 2007, del 20 novembre 2007, del 4 e 12 dicembre 2007;

- del parere favorevole con prescrizioni reso nella seduta di Conferenza di servizi del 20 novembre 2007 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per i Beni Architettonici e per il Paesaggio;
- del parere favorevole con prescrizioni reso con nota prot. n. MBAC-SBA-LAZ class. 34.19.04/1.16 del 19 luglio 2007 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici del Lazio;
- del parere favorevole con prescrizioni reso con nota prot. n. 217714 fasc. 6389 A 13 del 04 dicembre 2007 dalla Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli – Area “05” - Difesa del Suolo – Servizio Geologico Regionale;
- del parere favorevole espresso dalla Direzione Regionale Territorio e Urbanistica – Area 2B.5 Urbanistica e Beni Ambientali Centro (Provincia di Roma), nei termini riportati nella nota prot. n. 212702 del 12 dicembre 2007;
- della dichiarazione della Direzione Regionale Piani e Programmi di Edilizia Residenziale, attestante la coerenza sotto il profilo finanziario e tecnico della proposta presentata dall'Amministrazione di Albano Laziale al Ministero delle Infrastrutture in risposta al bando di gara nazionale/regionale resa nella seduta di Conferenza di Servizi del 20 novembre 2007, con allegato verbale del comitato paritetico Ministero Infrastrutture – Regione Lazio di esito positivo alla verifica istruttoria del contratto di quartiere 2 di Albano Laziale;
- della dichiarazione rilasciata dal rappresentante dell'ATER della provincia di Roma nella seduta di Conferenza di servizi del 20 novembre 2007 inerente l'interesse dell'Ente per il Programma;
- dell'attestazione effettuata dal Comune di Albano Laziale con nota prot. gen. n. 14086 del 24 aprile 2007, relativa all'insussistenza del gravame di usi civici sulle Aree interessate dall'intervento;



- della nota del Comune di Albano Laziale prot. n.0028268/S40082 datata 1 luglio 2008, con la quale vengono trasmessi alla Regione Lazio:
 - dichiarazione resa dal Dirigente del IV Settore del comune di Albano Laziale con nota prot. n.0028268/s 40082 datata 1 luglio 2008, relativa all'insussistenza di vincolo idrogeologico sulle aree interessate dal Piano di Recupero in oggetto ;
 - dichiarazione del Dirigente del IV Settore del comune di Albano Laziale inerente il mero errore materiale riscontrato nella D.C.C. n.11 del 20 marzo 2007, al II° punto del deliberato, ove non era stata riportata la dicitura "accoglibili";
 - la dichiarazione resa dai progettisti De Vincenti e Patriarca relativamente alla non assoggettabilità dell'intervento a procedura di verifica VIA né a procedura di verifica VIA;
- del parere favorevole con prescrizioni reso con nota prot. n. 416/SISP H2 dell' 18.06.2007 dall'AZIENDA USL RM H - Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

Tutto ciò premesso quale parte integrante del presente Accordo


la Regione Lazio rappresentata dal Presidente p.t. ed il Comune di Albano Laziale, rappresentato dal Sindaco p.t. , convengono quanto segue:

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, è approvato il Piano di Recupero denominato : Comune di Albano Laziale (RM) - "Contratto di Quartiere II- in località Cecchina" in variante al vigente P.R.G. quale risulta dai seguenti elaborati progettuali:

- R.1 – Relazione Generale;
- R.2 – Norme Tecniche di Attuazione
- Tav. 1 – Inquadramento Territoriale;
- Tav. 2 – Individuazione perimetro del Piano di Recupero;
- Tav. 3 – Analisi dello Stato di fatto;
- Tav. 4 – Zonizzazione del Piano di Recupero;
- Tav. 5 – Lottizzazione e limiti di massimo ingombro;
- Tav. 6 – Planimetria e profili di progetto;
- Tav. 7 – Planivolumetrico di progetto;
- Tav. 8 – Edilizia residenziale pubblica: tipologie;
- Tav. 8a - Sezioni stradali tipo di progetto;
- Relazione geologica;
- Parere Regione Lazio – Dipartimento Territorio – Direzione regionale Territorio e urbanistica – Area 2B.5 Urbanistica e Beni Ambientali Centro datato 12 dicembre 2007, prot. n.212702;

La variante urbanistica correlata all'intervento ed approvata con il presente Accordo, è limitata alle sole aree interessate dagli interventi previsti nel quadrante nord orientale nel Piano di Recupero denominato "Contratto di Quartiere II" in loc. Cecchina, che assumono le destinazioni, gli indici ed i parametri desumibili dagli elaborati progettuali



con le prescrizioni e le modifiche introdotte dalle Amministrazioni competenti nella Conferenza di Servizi conclusasi il 12 dicembre 2007.

Sono fatte salve le modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 2.

ART. 2

L'attuazione del Piano di Recupero deve avvenire in conformità alle seguenti prescrizioni dettate dagli Enti competenti:

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio :

I lavori di scavo dovranno essere comunicati con congruo anticipo alla Soprintendenza; i medesimi saranno seguiti da un collaboratore archeologo, che fornisca la documentazione scientifica (relazioni di scavo, disegni, fotografie) alla Soprintendenza medesima, sulla base della quale verranno fornite opportune prescrizioni, qualora eventuali rinvenimenti lo rendessero necessario, ai sensi del D.Lgs. vo n. 42/2004. L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato con anticipo alla Soprintendenza, per permettere gli opportuni sopralluoghi.

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per i Beni Architettonici e per il Paesaggio

Dovrà essere garantita l'assoluta inedificabilità della fascia di rispetto del fosso emissario del Lago di Nemi entro 50 ml.
Dovranno essere mantenute le quote ante operam e dovranno essere evitati salti di quota, muri di contenimento ed opere edilizie di qualsiasi natura.

Regione Lazio – Dipartimento Territorio – Direzione regionale Territorio e urbanistica – Area 2B.5 Urbanistica e Beni Ambientali Centro.

Dovranno essere rispettate tutte le condizioni e le prescrizioni contenute nel parere reso con nota prot.n.212702 del 12 dicembre 2007, parte integrante del presente Accordo;

Regione Lazio – Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione fra i Popoli – Area Difesa del Suolo – Servizio Geologico Regionale;

Siano rispettate tutte le prescrizioni riportate nella relazione geologica, a firma del dott. V. Facchinelli, facendo specifico riferimento a quanto indicato nella carta dell'idoneità territoriale (in scala 1:3.000);

Preventivamente alla stesura dei progetti esecutivi, siano eseguite puntuali indagini geognostiche, al fine di accertare sui reali luoghi di imposta dei singoli progetti edilizi, la litostratigrafia e gli elementi geotecnica e geomeccanici dei terreni;

Le indagini geognostiche, dovranno essere utilizzate per definire il piano di posa delle fondazioni e tutti gli accorgimenti geotecnici - strutturali che dovranno essere adottati, non solo per il calcolo di verifica sull'interazione terreno - fondazione, ma anche e soprattutto per la riduzione del rischio sismico;



Le fondazioni di nuovi fabbricati dovranno raggiungere i livelli più compatti e quindi essere necessariamente attestate su un tipo litologico, evitando le linee di contatto tra le diverse formazioni litologiche;

In relazione alla eventuale presenza di sacche di gas nei terreni, per il personale impegnato durante le trivellazioni e nelle operazioni di scavo, siano adottate tutte le raccomandazioni consigliate nella Relazione tecnica sul monitoraggio delle radioattività da gas radon e della concentrazione di Anidride Carbonica (CO₂) nel suolo, a firma del Dott. Biol. M. Ranalli;

Le tecniche di scavo e di realizzazione delle opere devono tenere conto delle condizioni al contorno dello scavo, come la pressione litostatica, quella idrostatica, le variazioni laterali e verticali di litologia e drenate a tergo, poiché i fronti di scavo finali non potranno essere, in alcun caso, considerati quali scarpate autosostenentesi;

Negli edifici che ricadono nel lato Nord dell'area di intervento, nei quali è stata misurata la più alta concentrazione di Anidride Carbonica (CO₂) nel suolo, gli eventuali piani interrati o seminterrati siano destinati ad un uso che non preveda la costante e/o prolungata presenza di persone;

Sia prevista, per la realizzazione degli edifici, l'asportazione della eventuale coltre superficiale di depositi eluviali e colluviali nonché le coperture di terreno argillificato ed alterato;

Nelle zone con più accentuata acclività (caratterizzate da pendenza superiori al 5%), i tagli di terreno siano adeguatamente protetti e sostenuti da idonee opere di contenimento poste a conveniente distanza dalle strutture degli edifici dalle quali dovranno essere completamente svincolate;

Nella realizzazione dei parcheggi siano preventivamente asportate le coperture superficiali argillificate e siano opportunamente riprofilati i terreni secondo le pendenze dei luoghi, utilizzando materiali granulari, debitamente stabilizzati secondo le norme tecniche CNR attualmente vigenti;

L'area sia dotata di idonei sistemi di smaltimento delle acque, opportunamente dimensionati secondo le superfici impermeabili da realizzare e le condizioni pluviometriche del luogo, tenendo conto dei risultati illustrati nello "Studio sul rischio di alluvionamento del Fosso emissario del lago di Nemi e calcolo idraulico, a firma dell'ing. C. Maccaroni";

Le acque provenienti dalle sedi stradali e dai parcheggi devono essere opportunamente raccolte e convogliate verso i sistemi idraulici già presenti nel territorio, al fine di evitare fenomeni di erosione superficiale e impaludamenti sia nell'area di interesse che a valle della stessa;

Siano adottate tutte le precauzioni necessarie ad evitare potenziali fenomeni di inquinamento delle falde acquifere superficiali presenti, prevedendo l'adozione di misure di salvaguardia in funzione degli scarichi sul suolo che dovranno essere raccolti e smaltiti nella fognatura esistente;

Siano osservate le indicazioni di mitigazione e riqualificazione proposte, dal Dott. For. G. Feminò, nella relazione tecnica agro – forestale allegata all'istanza;

Nelle sistemazioni a verde siano messi a dimora impianti di consorzi vegetali composti da elementi erbacci, cespugliati ed arborei tipici della zona;

Siano previsti interventi di riqualificazione ambientale, mediante rimboschimento, lungo la fascia di rispetto del Fosso del lago di Nemi, per creazione di una fascia cuscinetto tra l'ambiente urbano in progetto e i terreni agricoli circostanti,



Si raccomanda di salvaguardare quanto più possibile il filare di ulivi in buono stato di conservazione, sia evitando la loro estirpazione, ove possibili, per destinarli ad arredo verde;

Siano salvaguardate le cenosi vegetali presenti nell'area di intervento, (4 piante di sughero) oggetto di tutela, ai sensi della Legge Regionale n. 39 del 2002.

Ogni intervento dovrà essere eseguito in conformità e nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni

Azienda Unità Sanitaria Locale di ROMA H - Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene e Sanità Pubblica;

- Deve essere realizzato un idoneo impianto di smaltimento delle acque reflue tramite collettore fognario che recapiti all'impianto di depurazione Comunale, previa verifica, attraverso l'ente gestore, della adeguata capacità ricettiva e depurativa di quest'ultimo, assicurando il rispetto del D.Lgs 152/2006 in materia di tutela delle acque e dell'inquinamento;
- Deve essere assicurata la adeguata fornitura di acqua potabile;
- Deve essere garantito il corretto convogliamento delle acque meteoriche nella rete delle acque chiare;
- Si raccomanda in sede di realizzazione dei progetti esecutivi, il rispetto del decreto Ministeriale del 05 luglio 1975, del TULLSS 1265/1934, del regolamento Edilizio e di Igiene Comunale;
- Per quanto attiene alla realizzazione del complesso scolastico, alla sua localizzazione ed ai requisiti minimi, si impone il rispetto di quanto previsto dalla normativa specifica con particolare riguardo al decreto Ministeriale del 18 dicembre 1975. Per l'eventuale realizzazione di asili nido e ludoteche si rimanda alla normativa specifica;
- Sia rispettata la normativa vigente in merito alla realizzazione delle strutture sportive previste ed alle norme CONI per l'impiantistica sportiva;
- In tema di inquinamento acustico si raccomanda il rispetto della normativa vigente con particolare riferimento a quanto previsto dalla Legge 447 del 1995 e dalla legge regionale 18 del 2001;
- Tutti gli impianti tecnologici dovranno essere mantenuti in efficienza in modo da non arrecare nocimento all'ambiente, ai residenti ed al vicinato;
- Le opere di demolizione dovranno essere eseguite nel rispetto della normativa vigente attraverso il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti ed attuando tutele possibili cautele per evitare di arrecare nocimento ed incomodo alla popolazione tramite diffusione di polveri e rumori.

ART. 3

Poiché l'Accordo in oggetto comporta variante allo strumento urbanistico comunale, l'adesione del Sindaco al medesimo dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale di Albano Laziale entro 30 (trenta) giorni dalla sua sottoscrizione, a pena di decadenza.

ART. 4

A seguito dell'avvenuta ratifica di cui all'art. 3, il presente Accordo sarà approvato ed adottato anche ai fini urbanistici, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Presidente della Regione Lazio con apposito atto formale che sarà pubblicato sul B.U.R.L.



ART. 5

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo e gli eventuali interventi sostitutivi saranno effettuati da un Collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Albano Laziale - o suo delegato - che lo costituirà con proprio atto formale e composto da rappresentanti degli Enti interessati, designati dai medesimi

Regione Lazio:

Il Presidente

Comune di Albano Laziale:

Il Sindaco

Roma

